



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Don Milani"

Via Don Milani snc – 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI) - Tel. 02 90780494
CM MIIC88500B - e-mail: MIIC88500B@istruzione.it - PEC: MIIC88500B@pec.istruzione.it
C.F. 97029000151 - IPA: istsc_miic88500B - CODICE UNIVOCO: UFG4BB
sito: <https://scuolalocate.edu.it>

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

*Il presente documento è stato approvato dal collegio docenti il 22 settembre 2022
si intende valido fino a eventuale successiva modifica e/o integrazione*

Sezioni	pagina
• Criteri generali	3
• Processi educativo - comportamentali	3
• Patto di corresponsabilità educativa Scuola - Famiglia	7
• Valutazione del comportamento / Indicatori e descrittori di attribuzione del voto	9
• Gestione delle eventuali mancanze disciplinari	11
• Valutazione di processo e di prodotto	14
• Tipologie di prove di verifica	14
• Valutazione disciplinare / Indicatori e descrittori di attribuzione del voto	15
• Rubriche di valutazione disciplinare	15
• Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali	16
• Valutazione insegnamento della religione cattolica	22
• Insegnamento di materia alternativa alla religione cattolica	23
• Strumenti di verifica e di valutazione esterna	23
• Processi di autovalutazione	25
• Il consiglio orientativo	25
• Validità dell'anno scolastico e ammissione alla classe successiva/agli esami conclusivi del primo ciclo	26
• Segnalazione di carenza	28
• Il giudizio globale nella scheda di valutazione	28
• Esame di stato conclusivo del primo ciclo	29
• La certificazione delle competenze	35

Allegati:

- A. Rubriche di valutazione delle discipline
- B. Rubrica di valutazione IRC
- C. Rubrica di valutazione competenze digitali
- D. Progettazione e rubriche di valutazione educazione civica
- E. Modello certificazione delle competenze al termine del I ciclo

Criteri generali

D.lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

ART. 1 PRINCIPI. OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE

Comma 1. La valutazione ha per oggetto il **processo formativo** e i **risultati di apprendimento** delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, **ha finalità formativa ed educativa** e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e **promuove la autovalutazione di ciascuno** in relazione alle acquisizioni di **conoscenze, abilità e competenze**.

Comma 2 La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

ART. 2 VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Comma 3 La **valutazione è effettuata collegialmente** dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. [...] La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

La valutazione è quindi un processo continuo, fondata su criteri ed elaborata collegialmente; misura le prestazioni dell'alunno, l'efficacia degli insegnamenti e la qualità dell'Offerta Formativa; fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di individuare adeguate e coerenti decisioni sul piano pedagogico (valutazione diagnostica e valutazione formativa) e sul piano sociale (valutazione sommativa e certificativa).

La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.

I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.

La valutazione, coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni di classe, ha per oggetto il processo formativo, i risultati di apprendimento e il comportamento degli alunni.

Risponde a diverse funzioni:

- a. verificare gli apprendimenti programmati;
- b. adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento del singolo alunno e del gruppo classe;
- c. predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
- d. fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento;
- e. promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;
- f. fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
- g. comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale.

Processi educativo - comportamentali

D.lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Art. 1 - PRINCIPI. OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE

Comma 3. - La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. **Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.**

DPR 249/1998 e DPR 235/2007 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per

garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.*
4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.*
5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

Art. 4 (Disciplina)

1. *I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.*
2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*
3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
4. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*
5. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*
6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.*
7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.*
8. *Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*
9. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*
- 9-bis. *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.*
- 9-ter. *Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.*
10. *Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in*

corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Patto di Corresponsabilità Educativa Scuola - Famiglia

DIRITTI dell'alunno	IMPEGNI...		
	...dell'alunno	...della famiglia	...della scuola
<p>L'alunno ha diritto a una formazione culturale che rispetti e valorizzi, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.</p>	<p>Sostenere la propria crescita culturale studiando con assiduità e serietà, portando sempre il materiale didattico e dimostrandosi attento e concentrato.</p> <p>Partecipare alle attività curriculari proposte dalla scuola e alle eventuali attività di recupero.</p>	<p>Conoscere e condividere il PTOF per collaborare con l'Istituto.</p> <p>Partecipare attivamente agli organismi collegiali.</p>	<p>Proporre insegnamenti ricchi di stimoli culturali, rispondenti ai bisogni degli alunni e attenti alle problematiche educative.</p> <p>Formulare consegne chiare e precise per ogni attività proposta.</p> <p>Guidare gli alunni all'acquisizioni di un livello crescente di autonomia nella pianificazione e gestione del lavoro scolastico.</p> <p>Proporre insegnamenti qualificati e aggiornati, anche dal punto di vista professionale.</p> <p>Aiutare l'alunno a superare difficoltà, incertezze e lacune attraverso sussidi e mezzi per garantire un servizio efficace.</p> <p>Valorizzare eventuali proposte educative dei genitori.</p>
<p>L'alunno ha diritto a essere rispettato come persona e alla considerazione delle proprie opinioni e convinzioni, che fa valere attraverso il dialogo e il confronto.</p>	<p>Rispettare le opinioni altrui e collaborare lealmente con quanti nella scuola operano.</p> <p>Mantenere un comportamento corretto in tutti i momenti di permanenza a scuola.</p>	<p>Instaurare un positivo clima di dialogo nel rispetto delle scelte educative condivise, attraverso un atteggiamento di collaborazione reciproca con i docenti.</p> <p>Incoraggiare costantemente i propri figli ad assumere sempre comportamenti rispettosi delle regole.</p>	<p>Valorizzare ciascun alunno favorendo l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione, aprendosi al confronto con altre culture.</p> <p>Creare un clima di collaborazione, cooperazione e rispetto che solleciti gli alunni ad un'attenta riflessione sui comportamenti di gruppo.</p> <p>Esercitare la massima sorveglianza possibile sul corretto comportamento degli alunni.</p>
<p>L'alunno ha diritto all'organizzazione efficace dell'attività didattica, in modo che sia adeguata ai suoi tempi di apprendimento.</p>	<p>Frequentare regolarmente le lezioni, riducendo le assenze ai soli casi di effettiva necessità.</p> <p>Informarsi tempestivamente delle attività svolte in classe durante le assenze, avviando, dove possibile, il recupero.</p> <p>Rispettare l'orario scolastico.</p>	<p>Garantire la frequenza dei propri figli alle lezioni.</p> <p>Controllare quotidianamente le comunicazioni scolastiche.</p>	<p>Distribuire i carichi di lavoro in modo equilibrato.</p> <p>Far partecipare gli alunni ad attività ed esperienze che promuovano il senso di responsabilità nel proprio operato, nell'aver cura di sé, degli oggetti e degli ambienti.</p> <p>Informarsi dai genitori su assenze non motivate e ritardi.</p>

<p>L'alunno ha diritto a una valutazione trasparente che lo conduca a individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Ha diritto a essere informato sui criteri di valutazione adottati e sui risultati delle verifiche.</p>	<p>Sperimentare atteggiamenti di fiducia rispetto alle valutazioni assegnate dai docenti, chiedendo eventualmente chiarimenti sulla natura degli errori commessi. Accettare eventuali insuccessi come un momento di costruttiva riflessione.</p>	<p>Prendere atto dei criteri di valutazione degli apprendimenti, esplicitati e adottati dai docenti, accettando con serenità i risultati e promuovendo modalità migliorative.</p>	<p>Garantire frequenti e diversificate occasioni di incontro e colloquio con le famiglie, informandole tempestivamente sui processi formativo-didattici dei loro figli. Rendere espliciti i criteri di valutazione e gli strumenti di verifica. Consegnare le verifiche corrette agli alunni in tempi adeguati. Aggiornare quotidianamente il registro elettronico. Incoraggiare i progressi e stimolare la fiducia dell'allievo nelle proprie possibilità.</p>
<p>L'alunno ha diritto alla riservatezza.</p>	<p>Essere rispettosi del diritto alla privacy dei propri compagni. Non usare alcun dispositivo elettronico (smartphone, iPad...) per riprendere e registrare immagini senza permesso.</p>	<p>Fare rispettare le norme di condotta, i regolamenti e i divieti sull'uso di telefonini e altri dispositivi elettronici.</p>	<p>Rispettare la privacy di alunni e famiglie, non divulgando informazioni private.</p>
<p>L'alunno ha diritto alla sicurezza durante la vita scolastica</p>	<p>Osservare scrupolosamente le disposizioni e tutte le norme di sicurezza. Attenersi scrupolosamente alle indicazioni della scuola per quanto riguarda il contenimento del rischio di contagio Covid-19.</p>	<p>La famiglia è tenuta ad informarsi sulle norme di sicurezza presenti e adottate dalla scuola. Far comprendere l'importanza del rispetto delle norme in termini di contenimento del rischio di contagio Covid-19.</p>	<p>Richiedere comportamenti rispettosi delle norme di sicurezza. Rendere gli ambienti sicuri. Fornire informazioni sui temi della salute, in chiave di prevenzione. Estendere le indicazioni di cui ai punti precedenti a tutto ciò che riguarda il rischio di contagio da Covid-19.</p>
<p>L'alunno ha diritto a un sistema di relazioni interpersonali basato sul rispetto della persona e dei relativi beni.</p>	<p>Essere rispettoso nei confronti di: - dirigente scolastico - personale docente e non docente - compagni. Rispettare i beni altrui. Non usare il cellulare. Indossare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico</p>	<p>Far comprendere ai propri figli che le regole adottate vanno sempre rispettate e condivise. Conoscere, rispettare e far rispettare ai propri figli il Regolamento dell'Istituto. Far riflettere i propri figli sui provvedimenti disciplinari che la scuola dovesse assumere.</p>	<p>Richiedere un corretto comportamento, il rispetto delle regole e dell'altrui persona e dei relativi beni. Vietare l'uso del telefono cellulare nelle ore di lezione da parte di tutte le persone che frequentano l'istituto, se non a scopo didattico preventivamente autorizzato. Presentare e spiegare il Regolamento interno a genitori ed alunni. Pretendere e controllare il rispetto del regolamento di Istituto. Comunicare tempestivamente alle famiglie le eventuali inadempienze dei loro figli ed i provvedimenti presi.</p>

<p>(In caso di sospensione delle lezioni) L'alunno ha diritto all'organizzazione efficace delle attività di didattica a distanza.</p>	<p>Essere presente puntualmente a tutte le lezioni e partecipare attivamente. Prima di partecipare alla lezione verificare di avere pronto tutto il materiale necessario da usare insieme agli strumenti digitali Rispettare le regole di comportamento e di comunicazione (uso di microfono e telecamera) previste dagli insegnanti. Indossare abbigliamento adeguato. Rispettare i tempi di consegna delle attività. Rispettare comunque le regole di rispetto e condotta normalmente previste per la didattica in presenza.</p>	<p>Garantire la frequenza dei propri figli alle lezioni in un ambiente adeguato. Evitare l'inquadratura e l'intervento di famigliari. Controllare quotidianamente le comunicazioni scolastiche sul registro elettronico.</p>	<p>Proporre l'uso di strumenti digitali e applicazioni stimolanti per l'apprendimento. Organizzare lezioni e attività chiare e con tempi adeguati. Sostenere alunni e famiglie nell'acquisire familiarità con il digitale.</p>
--	--	---	---

Valutazione del comportamento / Indicatori e descrittori di attribuzione del voto

D.lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Art. 2 – VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Comma 5. *La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.*

Tenendo conto delle competenze sociali e civiche (definite con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006) e delle competenze di cittadinanza (Raccomandazione del Consiglio europeo del 22/05/2018) sono stati individuati quattro indicatori per la valutazione del comportamento e la conseguente attribuzione del giudizio sintetico:

SVILUPPO DI COMPORAMENTI IMPRONTATI AL RISPETTO: Rispetto di persone, ambienti e regole (Statuto delle studentesse e degli studenti, Patto educativo di corresponsabilità, Regolamento d'istituto, regole di classe).

DISPONIBILITÀ ALLA CITTADINANZA ATTIVA: Partecipazione alla vita di classe e alle attività scolastiche.

GESTIONE DELLE RELAZIONI: Costruzione di relazioni positive (collaborazione/disponibilità).

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E AUTOVALUTAZIONE: Conoscenza di sé, conoscenza del proprio modo di essere, consapevolezza delle proprie scelte, capacità di scelte e giudizio.

INDICATORI	DESCRITTORI					
	NON ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	GENERALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	RESPONSABILE	ECCELLENTE
SEZIONI						
SVILUPPO DI COMPORAMENTI IMPRONTATI AL RISPETTO	Comportamento non rispettoso delle persone e degli ambienti, continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute, con presenza di provvedimenti disciplinari.	Comportamento spesso poco rispettoso delle persone e degli ambienti. Scarso rispetto delle regole convenute con presenza di ripetute note disciplinari.	Comportamento non sempre rispettoso delle persone e degli ambienti. Rispetto parziale delle regole convenute.	Comportamento solitamente rispettoso delle persone e degli ambienti. Rispetto della maggior parte delle regole convenute.	Comportamento rispettoso delle persone e degli ambienti. Rispetto delle regole convenute.	Comportamento pienamente rispettoso delle persone e degli ambienti. Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute.
DISPONIBILITÀ ALLA CITTADINANZA ATTIVA	Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche.	Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche.	Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche.	Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche.	Partecipazione costante e attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.	Partecipazione costante, attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.
GESTIONE DELLE RELAZIONI	Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e pari. Prevaricazione sui compagni con conseguente creazione di conflittualità.	Atteggiamento spesso poco corretto nei confronti di adulti e pari. Necessità della mediazione di un adulto nella gestione delle relazioni conflittuali.	Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari. Necessità della mediazione di un adulto nella gestione delle relazioni conflittuali.	Atteggiamento solitamente corretto nei confronti di adulti e pari. Gestione adeguata delle relazioni.	Atteggiamento corretto e collaborativo nei confronti di adulti e pari. Gestione adeguata e responsabile delle relazioni.	Atteggiamento corretto, disponibile e collaborativo nei confronti di adulti e pari. Gestione adeguata, responsabile e costruttiva delle relazioni.
CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E AUTOVALUTAZIONE	Scarsa consapevolezza delle proprie attitudini e abilità. Incapacità di riconoscere le proprie difficoltà e di chiedere aiuto. Necessità della mediazione di un adulto per operare scelte.	Parziale consapevolezza delle proprie attitudini e abilità. Parziale capacità di riconoscere le proprie difficoltà e di chiedere aiuto. Necessità della mediazione di un adulto per operare scelte.	Discreta consapevolezza delle proprie attitudini e abilità. Capacità abbastanza adeguata di riconoscere le proprie difficoltà e di chiedere aiuto. Parziale autonomia nell'operare scelte.	Adeguate consapevolezza delle proprie attitudini e abilità. Capacità adeguata di riconoscere le proprie difficoltà e di chiedere aiuto. Buona autonomia nell'operare scelte.	Buona consapevolezza delle proprie attitudini e abilità. Buona capacità di riconoscere le proprie difficoltà e di chiedere aiuto. Piena autonomia nell'operare scelte.	Piena consapevolezza delle proprie attitudini e abilità. Ottima capacità di riconoscere le proprie difficoltà e di chiedere aiuto. Piena autonomia nell'operare scelte.

Gestione delle eventuali mancanze disciplinari

SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato a esporre le proprie ragioni.

In caso di *infrazioni lievi*:

1. Il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione annotata a registro elettronico ed eventualmente sul diario dello studente, in modo che la famiglia ne sia informata.
2. il dirigente scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'Istituto. In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento disciplinare e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme all'eventuale posizione espressa dall'allievo.

In caso di *infrazione reiterata o grave* che può comportare sanzioni che includono la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:

1. il procedimento disciplinare prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente, anche se non della classe. La segnalazione deve essere fatta con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione puntuale e dettagliata dell'accaduto;
2. il dirigente scolastico fissa una data per l'audizione dello studente e dei genitori, procedendo alla notifica degli addebiti contestati. Quanto emerge nel colloquio – contraddittorio viene verbalizzato dal coordinatore di classe o altro docente delegato. Ove vi siano controinteressati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento;
3. nel termine indicativo di 5 giorni dalla segnalazione, si procede alla convocazione di un consiglio di classe straordinario nel quale valutare l'adozione di eventuali sanzioni;
4. il Dirigente Scolastico, infine, emette l'eventuale provvedimento disciplinare. Esso dovrà contenere gli estremi della proposta di sanzione, espressa dal Consiglio di Classe, la motivazione, la tipologia di sanzione comminata, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale.

TIPOLOGIA DI INFRAZIONI E PRINCIPALI SANZIONI

È da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri:

1. Comportamento rispettoso nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni durante le attività in presenza e a distanza, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche, compresi i viaggi d'istruzione e per via telematica (secondo le fattispecie previste dalla L.71/2017)
2. Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici (anche digitali) per non arrecare danni al patrimonio della scuola e per non compromettere il sereno svolgimento delle attività didattiche.
3. Rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola (il comportamento degli alunni, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose).
4. Frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio (a casa e a scuola senza turbare l'andamento delle lezioni).

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono comminate le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni:

1. Ammonizione privata. Essa può essere orale o scritta tramite annotazione sul registro elettronico e/o sul diario dell'interessato e/o con comunicazione riservata personale scritta e può essere comminata dall'insegnante e/o dal dirigente scolastico per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni.
2. Censura formale. Essa viene irrogata dal Consiglio di classe e comunicata alla famiglia dell'alunno/a con atto formale del dirigente scolastico, in caso di infrazioni gravi e/o reiterate, non corrette anche a seguito dell'ammonizione di cui al punto precedente, ovvero quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave di quello previsto al punto 1.
3. Allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione). Questo provvedimento è disposto dal Consiglio di classe e comunicato alla famiglia dell'alunno/a con atto formale del Dirigente scolastico. Le sanzioni che comportano

l'allontanamento superiore ai 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto.

4. Speciali sanzioni decise dal Consiglio di classe possono riguardare l'esclusione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni normali (sospensione), eventualmente con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni e con orari concordati.

5. Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti responsabili. Il danneggiamento comporta un obbligo di risarcimento.

Le mancanze disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento.

POSSIBILI MANCANZE DISCIPLINARI E LORO TRATTAMENTO

La tabella seguente riporta le principali fattispecie di infrazioni.

DOVERI DELL'ALUNNO	PRINCIPALI TIPOLOGIE DI MANCANZA/INFRAZIONE	SANZIONI (a seconda della gravità)	ORGANI COMPETENTI
<p>Comportamento rispettoso nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni durante le attività in presenza e a distanza, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante gli intervalli e le attività parascolastiche, compresi i viaggi d'istruzione.</p> <p>Rispetto delle disposizioni organizzative anche in materia di salute e sicurezza.</p>	<p>Violenza fisica e minacce, violenza psicologica anche per via telematica (cyberbullismo)</p> <p>Uso non autorizzato dei dispositivi digitali.</p> <p>Uso e diffusione non autorizzata di immagini e dati relativi a terzi.</p> <p>Atti che mettono a repentaglio la sicurezza altrui, ivi compresi scherzi e giochi impropri</p> <p>Mancato rispetto delle disposizioni in materia di salute (incluse disposizioni di prevenzione epidemiologica)</p> <p>Furto, sottrazione, danneggiamento, manomissione di documenti ufficiali e/o beni della scuola e/o beni altrui</p> <p>Introduzione nella scuola di oggetti estranei alla didattica e/o pericolosi</p> <p>Offese con parole o con atti alla religione di qualunque confessione essa sia e/o alla morale (bestemmie, turpiloquio, atti osceni, ecc.)</p>	<p>Nota a registro elettronico ed eventualmente sul diario.</p> <p>Comunicazione scritta formale a firma del dirigente scolastico</p> <p>Comunicazione del dirigente scolastico in merito alle decisioni assunte dal Consiglio di classe.</p> <p>Sospensione fino a 5 giorni con o senza obbligo di frequenza.</p> <p>Sospensione oltre i 5 giorni e per un massimo di 15 giorni con o senza l'obbligo di frequenza.</p> <p>Allontanamento per periodi superiori ai 15 giorni o, nei casi di particolare gravità, fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>Esclusione dallo scrutinio finale</p> <p>Mancata ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo (nelle classi terze)</p>	Docenti
			Dirigente scolastico
<p>Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi didattici.</p> <p>Gli studenti sono tenuti a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola</p>	<p>Danneggiamento di materiali, arredi e strutture scolastici.</p> <p>Uso improprio e/o non autorizzato, a fini illeciti, dei laboratori e degli strumenti e materiali ad essi correlati (ivi compreso l'uso improprio dei dispositivi digitali, delle applicazioni software, della connessione a Internet).</p> <p>Non rispetto della pulizia e igiene dell'ambiente scolastico</p>	<p>Nota a registro elettronico ed eventualmente sul diario.</p> <p>Comunicazione scritta formale a firma del dirigente scolastico</p> <p>Comunicazione del dirigente scolastico in merito alle decisioni assunte dal Consiglio di classe.</p> <p>Sospensione fino a 5 giorni con o senza obbligo di frequenza.</p> <p>Sospensione oltre i 5 giorni e per un massimo di 15 giorni con o senza l'obbligo di frequenza.</p> <p>Speciali sanzioni.</p>	Docenti
			Dirigente scolastico
			Dirigente scolastico / Consiglio di classe
			Consiglio d'istituto

Rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola.	<p>Uso o diffusione di alcolici o altre sostanze improprie (ivi compreso infrazione al divieto di fumare nei locali della scuola, anche sigarette elettroniche)</p> <p>Coercizione o esortazione di terzi a compiere atti illeciti</p> <p>Abbandono dei locali scolastici senza la prescritta autorizzazione</p> <p>Abbandono del gruppo scolastico durante le attività esterne della scuola</p> <p>Uso del telefono cellulare o di altri dispositivi digitali non autorizzato dai docenti</p> <p>Acquisizione e/o diffusione senza autorizzazione di immagini, video o suoni ottenuti con l'uso di apparecchiature tecnologiche o telefoni cellulari</p>	<p>Nota a registro elettronico ed eventualmente sul diario.</p> <p>Comunicazione scritta formale a firma del dirigente scolastico</p> <p>Comunicazione del dirigente scolastico in merito alle decisioni assunte dal Consiglio di classe.</p> <p>Sospensione fino a 5 giorni con o senza obbligo di frequenza.</p> <p>Sospensione oltre i 5 giorni e per un massimo di 15 giorni con o senza l'obbligo di frequenza.</p> <p>Allontanamento per periodi superiori ai 15 giorni.</p> <p>Allentamento fino al termine dell'anno scolastico</p> <p>Esclusione dallo scrutinio finale</p> <p>Mancata ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo</p>	Docenti
			Dirigente scolastico
			Dirigente scolastico / Consiglio di classe
Frequenza regolare: gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente i corsi	<p>Ritardi e/o assenze ripetuti non adeguatamente comprovati e motivati</p> <p>N.B. Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per l'ammissione agli scrutini degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.</p>	<p>Nota a registro elettronico ed eventualmente sul diario.</p> <p>Comunicazione scritta formale a firma del dirigente scolastico</p> <p>Comunicazione del dirigente scolastico in merito alle decisioni assunte dal Consiglio di classe.</p>	Docenti
			Dirigente scolastico / Consiglio di classe
Assolvimento assiduo degli impegni di studio (a casa e a scuola)	<p>Dimenticanza del materiale didattico</p> <p>Mancato rispetto delle consegne a casa (compiti non eseguiti o non consegnati nei modi e tempi indicati)</p> <p>Mancato rispetto delle consegne a scuola (rifiuto di svolgere le attività indicate)</p> <p>Disturbo delle attività didattiche</p> <p>Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni, i risultati delle verifiche, ecc.</p> <p>Falsificazione di firme (di genitori e docenti), alterazione di valutazioni.</p>	<p>Nota a registro elettronico ed eventualmente sul diario.</p> <p>Comunicazione scritta formale a firma del dirigente scolastico</p> <p>Comunicazione del dirigente scolastico in merito alle decisioni assunte dal Consiglio di classe.</p> <p>Sospensione fino a 5 giorni con o senza obbligo di frequenza.</p>	Docenti
			Dirigente scolastico / Consiglio di classe

Valutazione di processo e di prodotto

La valutazione ha lo scopo di registrare il progressivo raggiungimento degli obiettivi trasversali, indicati nel Piano triennale dell'offerta formativa, e disciplinari, indicati nelle singole programmazioni annuali.

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni annuali, in quanto permette di seguire i progressi dell'alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper essere. Il sapere riguarda l'acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali e competenze.

Il processo di **valutazione** consta di tre momenti:

1. **diagnostica o iniziale** utile a individuare il livello di partenza degli alunni e ad accertare il possesso dei prerequisiti;
2. **formativa o in itinere** finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento, favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo;
3. **sommativa o finale** si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine dell'intervento formativo e serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. Per l'accertamento del livello delle competenze vengono predisposte anche prove autentiche di verifica.

Tipologie di prove di verifica

Le tipologie di prove di verifica sono estremamente varie: dall'osservazione sistematica e quotidiana (soprattutto in relazione agli obiettivi trasversali), ai colloqui orali, alle prove scritte e/o strutturate, a prove autentiche per la valutazione delle competenze.

I docenti si confrontano per aree in merito alle tipologie di verifica proposte al fine di uniformare il più possibile la soglia degli obiettivi fondamentali raggiunti.

Per gli alunni sono chiari ed espliciti la tipologia di verifica e i criteri di valutazione.

Le valutazioni delle prove di verifica, raccolte e registrate, costituiscono la base per la compilazione delle schede di valutazione.

Tali valutazioni sono di competenza di ogni singolo docente che farà riferimento a parametri collegialmente discussi per area per le diverse tipologie di prova. La valutazione nel primo ciclo è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.

In riferimento ai descrittori disciplinari e ai relativi indici di Voto, saranno usati voti compresi tra il 4 e il 10.

Si specifica che, solo in caso di gravi situazioni circostanziali - verifica consegnata in bianco, verifica palesemente copiata, rifiuto di sostenere l'interrogazione orale programmata – si potrà utilizzare il voto 3. In questo caso i docenti attueranno strategie di recupero mirate.

In sede di scrutinio, i voti di ciascuna disciplina potranno essere alzati o abbassati dal consiglio di classe, su proposta del docente di materia, di un massimo di 0,5 punti in ragione dell'impegno profuso in ciascuna disciplina.

La diversificazione degli obiettivi, della programmazione e dei criteri di valutazione sono documentati nel piano di lavoro individuale e nei verbali del Consiglio di classe, tenendo conto anche di quanto definito all'interno di piani educativi individualizzati (per alunni in condizione di disabilità ai sensi della legge 104/1992) e piani didattici personalizzati (per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, ai sensi della legge 170/2010, e per alunni con altri bisogni educativi speciali così come definiti nella direttiva ministeriale 27 dicembre 2012).

Valutazione disciplinare / Indicatori e descrittori di attribuzione del voto

D.lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

ART. 2 – VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Comma 1. *La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.*

Comma 3. (...) *La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. (...).*

Nei documenti di valutazione, rilasciati al termine del primo e del secondo periodi didattico, i livelli di valutazione delle singole discipline sono espressi facendo riferimento alle Rubriche di Valutazione disciplinare.

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui nel consiglio di classe siano presenti più docenti di sostegno, la valutazione è espressa congiuntamente.

NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865

Indicazioni su valutazione, certificazione competenze e esame di stato primo ciclo

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).

Rubriche di valutazione disciplinare

Le rubriche di valutazione costituiscono un modello/strumento molto flessibile che offre l'opportunità sia al docente di riflettere con attenzione sulle modalità più idonee per un loro utilizzo sia allo studente di conoscere gli obiettivi di apprendimento da esse considerati e di interrogarsi sullo stato del proprio apprendimento, su possibili cause di insuccessi e su cosa fare per migliorare o sviluppare le proprie competenze riguardo ad obiettivi prefissati. Il problema educativo è, pertanto, quello di fare in modo che ciascun soggetto realizzi al meglio possibile il proprio potenziale di capacità logiche, critiche, motivazionali, espressive, creative, relazionali e possa tradurle in conoscenze, abilità e competenze. La valutazione autentica è connessa strettamente ad un contesto di apprendimento significativo.

Caratteristiche della valutazione autentica:

- è realistica;
- richiede giudizio e innovazione;
- richiede agli studenti di "costruire" la disciplina;
- accerta l'abilità dello studente di usare efficientemente e realmente un repertorio di conoscenze e di abilità per negoziare un compito complesso;
- permette appropriate opportunità di ripetere, di praticare, di consultare, risorse, di avere feed-back su prestazioni e prodotti e di perfezionarli.

Le Rubriche di valutazione delle discipline sono inserite nell'allegato A in fondo al presente documento

Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

Quadro di riferimento per alunni BES

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 *“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”* definisce quanto concerne i “Bisogni Educativi Speciali” (BES), precisando che *“l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”*.

L’acronimo BES indica una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, deve essere applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensità e durata delle modificazioni.

D.lgs. 62/2017 Art. 11 - VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

1. *La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.*

2. *Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.*

3. *L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.*

4. *Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.*

5. *Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.*

6. *Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.*

7. *L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.*

8. *Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.*

9. *Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.*

10. *Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.*

11. *Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.*

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Si veda inoltre, D. lgs. 66/2017, D.lgs. 96/2019 e Decreto ministeriale 182 del 2020

A) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Gli alunni con disabilità sono tutelati dalla Legge 104/92 sulla base di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura dell'Azienda sanitaria locale. Gli alunni con disabilità certificata hanno diritto a un Piano Educativo Individualizzato che prevede la presenza di un docente di sostegno assegnato alla classe. Il Consiglio di classe – integrato dal docente di sostegno - sulla base delle caratteristiche del singolo alunno o alunna, decide quali strategie didattiche ed educative adottare al fine di perseguire il successo formativo e garantire una serena partecipazione degli alunni alla vita scolastica.

Il Piano educativo individualizzato (D.lgs. 66/2017 e DM 182/2020)

- è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di ciascun alunno/a;
- tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento (in alternativa della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale), avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- esplicita le modalità di sostegno didattico, (..) le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale (se presente);
- è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre;
- è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Tutti I DOCENTI titolari della classe dell'alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Gli alunni e alunne con disabilità verranno valutati sulla base delle discipline, delle attività e degli obiettivi previsti nel **PEI** come si legge nell'**articolo 11 (commi 1, 2 e 3) del D.lgs.62/2017.**

Comma 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Comma 2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Comma 3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Gli alunni e alunne con disabilità partecipano alle prove Invalsi con le modalità previste nell'articolo 11 comma 4 che rimanda all'articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo.

Comma 4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all' articolo 7. (commi 1, 2, 3,4 e 5).

D. Lgs 62/2017 Art.7 PROVE NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Comma 1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

Comma 2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Comma 3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Comma 5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Le suddette prove Invalsi prevedono adeguate misure compensative e dispensative previste nei rispettivi PEI utilizzate durante l'anno scolastico; in caso di particolare eccezionalità l'alunno o l'alunna può essere esonerato dalla prova come previsto dall'**articolo 11 comma 4**.

Comma 4. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

D. Lgs. 62 Art. 8 - SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO¹

Comma 1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

Comma 2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

Comma 3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predisponde le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Comma 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

¹ N.B. negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19 l'esame conclusivo del primo ciclo è stato svolto con modalità diverse indicate in specifiche ordinanze ministeriali.

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Comma 5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Comma 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

Gli alunni con disabilità oltre alle prove INVALSI sostengono le prove d'esame nei modi e con gli strumenti di supporto già previsti nel PEI ed attuati durante l'anno scolastico.

Comma 5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Nel caso si rendesse necessario, tenuto conto del Piano Educativo Individualizzato, è prevista la differenziazione delle prove che hanno valore equivalente a quelle sostenute dagli altri alunni ai fini del superamento dell'esame (art. 11 comma 6).

Comma 6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario (...) prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale previsto al comma 7 rimanda ai criteri previsti dall'articolo 8.

Comma 7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

L'esame conclusivo prevede quindi, anche per gli alunni e le alunne con disabilità, tre prove scritte (Italiano, Matematica, Inglese e Francese) e un colloquio orale. Tutte le prove saranno valutate in decimi.

Comma 7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Comma 8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Comma 9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Comma 10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

Comma 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Per gli alunni e le alunne con disabilità che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi per i quali è prevista una sessione suppletiva (come prevede l'articolo 8, comma 10), viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado come previsto dall'articolo 11, comma 8.

Comma 8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Tipologia, struttura e criteri di valutazione delle prove per gli alunni con disabilità

Ferma restando la competenza in capo alla commissione d'esame di definire nel dettaglio le modalità di svolgimento degli esami al termine di ciascun anno scolastico, si riportano di seguito alcune indicazioni di massima condivise dal collegio docenti.

Per gli alunni con disabilità è possibile prevedere prove scritte differenziate eventualmente con tempi diversi per il loro svolgimento rispetto a quelli della classe (maggiori o minori) e con l'uso di misure e strumenti dispensativi e compensativi (purché già previsti nei PEI dei rispettivi alunni). La personalizzazione delle prove potrà riguardare i contenuti, la forma, i criteri di valutazione

In sede di riunione preliminare degli esami saranno definite le prove, le modalità di somministrazione e le specifiche griglie di valutazione (eventualmente distinte per ciascun singolo candidato/a).

B) VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (certificati ai sensi della Legge 170/2010) è prevista la stesura da parte del Consiglio di classe di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), condiviso con i genitori. In questo documento vengono stabiliti dai singoli insegnanti e per singole discipline (o per gruppi di discipline) gli strumenti e le misure dispensative e compensative adatte a ciascun alunno.

Per gli alunni e le alunne con disturbo specifico dell'apprendimento la valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale seguono le specifiche del PDP.

Comma 9. *Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.*

Per il superamento dell'esame di stato gli alunni con DSA svolgono le medesime prove scritte e orali utilizzando gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel corso dell'anno scolastico e comunque solo quelli specificati nel PDP che consentano di dimostrare il livello degli apprendimenti effettivamente raggiunto.

Comma 10. *Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.*

Gli alunni e le alunne con DSA avranno a disposizione tempi più lunghi per le prove scritte; l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici è consentito a condizione che gli stessi siano stati utilizzati per le verifiche svolte nel corso dell'anno e purché siano ritenuti utili per lo svolgimento dell'esame, a condizione che non venga pregiudicata la validità delle prove.

Comma 11. *Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.*

Gli alunni con DSA la cui certificazione preveda la dispensa dalla prova scritta di una lingua straniera sostengono una prova orale sostitutiva. La commissione sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe ne stabilisce modalità e contenuti.

Detta prova si svolge negli stessi giorni dedicati allo svolgimento delle prove scritte di lingua, al termine delle stesse o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.

Comma 12. *Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.*

In casi di alunni con particolare gravità del disturbo di apprendimento, in concomitanza con altri disturbi o patologie, attestate da una **certificazione medica**, previa **richiesta della famiglia** e successiva **approvazione del Consiglio di classe**, l'alunno può essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e sostenere prove differenziate coerenti con il percorso svolto con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame.

Comma 13. *In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.*

Per le prove INVALSI gli alunni con DSA partecipano utilizzando gli strumenti compensativi coerenti con il PDP. Per la prova INVALSI qualora gli alunni e le alunne siano stati dispensati con opportuna certificazione dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dalla lingua straniera, non sosterranno la prova nazionale di lingua Inglese.

Comma 14. *Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.*

Qualora l'alunno o alunna con DSA sostenga prove differenziate, la modalità di svolgimento della prova non verrà menzionata né nelle tabelle affisse all'albo d'istituto né nel diploma finale.

Comma 15. *Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.*

La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare volto a valutare conoscenze e competenze, secondo quanto previsto nel PDP.

C) VALUTAZIONE ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI SENZA CERTIFICAZIONE MEDICA

Rientrano in questa categoria gli alunni per i quali il consiglio di classe ha rilevato la necessità di un PDP per svantaggio socio economico, svantaggio linguistico o culturale, svantaggio per il quale sia in corso un accertamento diagnostico. Per questi alunni sono concesse misure compensative e/o dispensative attuate durante l'anno scolastico.

Per lo svolgimento delle prove d'esame – salvo diverse indicazioni che possono essere eccezionalmente previste dalle ordinanze ministeriali annuali - non è previsto per loro l'utilizzo delle misure compensative e dispensative attuate durante l'anno.

D) VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI

Ferma restando la competenza in capo alla commissione d'esame di definire nel dettaglio le modalità di svolgimento degli esami al termine di ciascun anno scolastico, si riportano di seguito alcune indicazioni di massima condivise dal collegio docenti.

Per la valutazione nel corso dell'anno scolastico si applicano le indicazioni previste per gli alunni con bisogni educativi speciali di cui al DM 27 dicembre 2012 (nonché le indicazioni contenute nelle "Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" del 2014 e nel documento "Orientamenti interculturali, idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori" del 2022).

"È prioritario che la scuola favorisca con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione (...) un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite" (punto 4 delle Linee Guida)

In sede di esame gli alunni non hanno ordinariamente diritto all'applicazione di misure dispensative e compensative, salvo che l'annuale ordinanza ministeriale sugli esami conclusivi del I ciclo stabilisca diversamente. Si ricorda comunque che:

“È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato (...) vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento”. (...) “ per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. (...) Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine” (punto 4.1 delle Linee Guida)

Valutazione insegnamento della religione cattolica

D.lgs. 62/2017 - ART. 2 - VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Comma 3. *La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti*

Comma 4. *La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*

D.lgs. 297/1994 - ART. 309 - INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Comma 3. *I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.*

D.lgs. 62/2017 - ART. 6 - AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO SI LEGGE

Comma 4. *Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.*

La rubrica di valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è inserita nell'allegato B del seguente documento.

Insegnamento alternativa alla religione cattolica

La scelta di avvalersi o di non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica non deve assolutamente dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Aspetto questo esplicitato con la **L.121/1985, art. 9**

Comma 2. *La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".*

e con il **D.lgs. 297/1994, art 310.**

Comma 2. *All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.*

Per gli alunni che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, pertanto, è possibile optare per l'insegnamento di Alternativa. Le possibili attività sono deliberate dal Collegio Docenti. La griglia di valutazione adoperata è diversa in base alla tipologia di attività proposta.

Strumenti di verifica e di valutazione esterna

La valutazione esterna della scuola si inserisce nel più ampio contesto normativo determinato dall'emanazione del Regolamento sul Sistema nazionale di valutazione (<https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/index>) in materia di istruzione e formazione (DPR 80/2013) e dalle successive circolari.

Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) è una risorsa per orientare le politiche scolastiche e formative verso la crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il SNV valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il SNV si sviluppa su tre dimensioni:

1. la valutazione delle istituzioni scolastiche
2. la valutazione della dirigenza scolastica
3. la valorizzazione del merito professionale dei docenti

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, tra i suoi obiettivi (Direttiva ministeriale 11 del 18 settembre 2014):

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro;

Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche individuato dal D.P.R. 80/2013 è articolato in quattro fasi:

1. autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
2. valutazione esterna;
3. azioni di miglioramento;
4. rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche

Le scuole sono valutate da gruppi di esperti chiamati nuclei di valutazione esterna (NEV).

Un nucleo di valutazione esterna è composto da tre membri: un dirigente tecnico del Ministero dell'Istruzione e due

valutatori a contratto, reclutati da **INVALSI**, Le scuole che ricevono la visita di valutazione esterna sono individuate tramite una procedura di campionamento casuale.

Forma di valutazione esterna è quella effettuata dall'INVALSI, il Servizio Nazionale di valutazione, il cui obiettivo è verificare l'efficacia e l'efficienza del sistema, prendendo in esame l'ambiente socio-culturale di appartenenza degli alunni e le competenze linguistiche, matematiche e di L2 in uscita degli alunni delle classi 3^A della scuola secondaria attraverso la prova effettuata entro aprile, requisito di ammissione all'Esame di Stato.

Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell'intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione.

L'Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali, promuovendo una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all'esclusivo superamento delle prove (*Indicazioni Nazionali per il curriculum di Infanzia e Primo ciclo*).

D.lgs. 62/2017 - Art.7 - PROVE NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Comma 1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

Comma 2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

Comma 3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione². Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Comma 5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Calendario, durata, modalità di somministrazione per disciplina

Il calendario di svolgimento delle prove è diffuso da INVALSI ogni anno con notevole anticipo sul loro svolgimento. Le prove hanno luogo a scuola. In genere si svolgono a partire dal mese di aprile. Nella scuola secondaria di primo grado sono somministrate in modalità computer based (attraverso una piattaforma dedicata).

La Prova di Italiano prevede che i ragazzi rispondano a diverse domande su diverse tipologie di testo, e verifica l'acquisizione di competenze lessicali e grammaticali. Si divide in 3 sezioni: *comprensione della lettura, lessico e riflessione sulla lingua*.

- La **prima sezione** comprende tre testi di varia tipologia, di cui almeno un narrativo. La lunghezza di ogni testo varia tra le 500 e le 800 parole per individuare i tre macro-aspetti presenti nel [Quadro di Riferimento](#), che spiegano i processi cognitivo-linguistici che si attivano quando si legge un testo.
- La **seconda sezione** è dedicata all'acquisizione ed espansione del lessico produttivo e ricettivo; include quesiti per valutare sia la quantità di parole o espressioni conosciute sia la capacità di associare la parola a caratteristiche linguistiche e comunicative.
- L'**ultima sezione**, quella sulla riflessione sulla lingua, è formata da una serie di quesiti indipendenti l'uno dall'altro che riflettono gli ambiti grammaticali, ad esclusione del lessico e della semantica perché questi sono presenti nella sezione di lessico.

² Negli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022 ordinanze ministeriali hanno eccezionalmente previsto che le prove non fossero requisito di ammissione per l'esame conclusivo del primo ciclo.

La **Prova di Matematica** dura prevede diverse domande strettamente collegate a un **Traguardo di competenza** presente nelle [Indicazioni nazionali](#), ai **quattro ambiti** matematici (spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni, proporzionalità) e alle **tre dimensioni** (Risolvere problemi, Argomentare e Conoscere), dichiarati nel [Quadro di Riferimento](#) della Matematica.

La **Prova di Inglese** prevede la valutazione di due abilità di comprensione della lingua: il *reading* e il *listening*. Le abilità di *writing* e *speaking* invece non vengono rilevate.

Come richiesto dal [QCER](#), il livello di competenza che gli studenti devono raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione è A2. Per questo motivo nella Prova di Inglese sono presenti domande appartenenti al livello A1 e A2, in modo da poter individuare anche quei ragazzi che non raggiungono il livello di competenza previsto dalle Indicazioni nazionali.

Ogni task della **Prova di lettura** consiste in un testo di massimo 110 parole per il livello A1 e di massimo 220 parole per il livello A2, seguito da un numero di quesiti che varia da 3 a 8.

Per la **Prova di ascolto** invece vengono forniti file audio sia per il livello A1 sia per il livello A2. Questi solitamente consistono in un monologo o in un dialogo tra 2 o massimo 3 persone della durata massima di due minuti, oppure in una sequenza di piccoli monologhi di pochi secondi con speaker diversi. Il file audio viene sempre ascoltato due volte.

La partecipazione alle prove INVALSI è requisito per l'ammissione all'esame di Stato, indipendentemente dall'esito. L'esito delle prove confluisce nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi (art. 9, c. 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017).

Processi di autovalutazione

Il processo di valutazione, definito dal Sistema Nazionale di Valutazione, inizia con l'autovalutazione. Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV) (compilato da tutte le scuole a partire dall'anno scolastico 2014/2015). Per questo documento è messo a disposizione un format a livello nazionale, aperto comunque alle integrazioni delle scuole per cogliere la specificità di ogni realtà senza riduzioni o semplificazioni eccessive.

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. Tutti i RAV vengono pubblicati nell'apposita sezione del portale "*Scuola in chiaro*".

Le scuole conducono l'autovalutazione prendendo in considerazione tre dimensioni: Contesto e risorse, Esiti e Processi (suddivisi in Pratiche educative e didattiche e Pratiche gestionali e organizzative).

Il rapporto di autovalutazione è curato dal dirigente scolastico e dal nucleo interno di valutazione.

Il consiglio orientativo

Il Consiglio Orientativo è obbligatorio ed è stato introdotto nella scuola italiana già dal **D.P.R. 362/1966 – Art. 2**

Comma 2. *Il Consiglio di Classe esprime, per gli ammessi all'esame, un consiglio di orientamento sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante. Tale consiglio dovrà essere verificato in sede di esame.*

Il documento viene stilato dai Consigli di Classe delle Terze nell'ambito di una riunione del Consiglio di Classe a ciò espressamente dedicata nel mese di dicembre e viene condiviso con le famiglie nello stesso mese di dicembre, in vista delle iscrizioni alla scuola secondaria di II grado che di solito avvengono nel mese di gennaio.

Il Consiglio Orientativo non è un giudizio vincolante (OM n.90/2001 e all. C del D.lgs. n. 59/2004) ma appunto un "consiglio motivato" e rappresenta un momento di riflessione condivisa tra tutti i docenti del Consiglio di Classe sull'intero percorso di ogni studente e costituisce, per i ragazzi e le loro famiglie, una guida nel momento della scelta per il successivo percorso di studi.

Il Consiglio orientativo tiene conto dell'osservazione del percorso dello studente nell'intero triennio della scuola secondaria di I grado in base ai seguenti indicatori:

- il rendimento scolastico nei diversi ambiti disciplinari
- la motivazione allo studio
- gli interessi e le attitudini manifestati.

Validità dell'anno scolastico e ammissione alla classe successiva/agli esami conclusivi del primo ciclo

D.lgs. 62/2017 – Art. 5 VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

comma 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dell'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

comma 2. (...) le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

comma 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

La finalità delle disposizioni di legge è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Pertanto, anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.

Come base di riferimento per la determinazione del **limite minimo di presenza** è previsto il **monte ore annuale ordinamentale** delle lezioni, che consiste **nell'orario complessivo di tutte le discipline** e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Nella tabella seguente è riportato il monte ore annuale per ciascuna tipologia di percorso previsto dalla nostra scuola secondaria, con l'indicazione del numero minimo di ore di presenza da assicurare per la validità dell'anno.

Tipologia di percorso	Monte ore settimanale	Monte ore annuale (33 settimane)	Numero minimo di ore di frequenza	Tetto indicativo <u>massimo</u> ore di assenza
Tempo normale con esonero IRC	29	957	717,75	239,25
Tempo normale con IRC o alternativa	30	990	742,50	247,5
Tempo prolungato senza IRC	35	1155	866,25	288,75
Tempo prolungato con IRC o alternativa	36	1188	891,00	297

Sono considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe (inclusa IRC, attività alternativa all'IRC).

Deroghe

Come indicato dal comma 2 dell'articolo 5 del D.lgs.62/2017, vengono stabilite " motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, **purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione**". Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se l'alunno/a abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

In particolare, sono ammesse le seguenti deroghe:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (malattie o terapie che richiedano ricovero continuativo o frammentato - purché riferito alla stessa patologia – per periodi di 15 o più giorni);
- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati (es. trasferimenti di tutta la famiglia in o da altra città o altro stato nel corso dell'anno scolastico);
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (i soli giorni in cui si disputano le competizioni);

- Inoltre, nel caso in cui durante l'anno scolastico l'orario scolastico fosse ulteriormente personalizzato, il monte ore annuale e il relativo limite minimo di frequenza saranno **rimodulati in proporzione** a far data dalla decorrenza della personalizzazione. Tale personalizzazione dovrà essere concordata e sottoscritta per iscritto dal consiglio di classe e dagli adulti esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dell'alunno/a.

Comunicazioni allo studente e alla famiglia

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico a ogni studente e alla famiglia dove reperire il Regolamento d'Istituto nel quale sono riportate le indicazioni relative alla validità dell'anno scolastico.

All'albo della scuola, nel regolamento, sono pubblicate le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

A ciascun adulto esercente la responsabilità genitoriale per ciascun alunno/a spetta il compito di controllare in corso d'anno il numero di presenze/assenze mediante la regolare consultazione del registro elettronico.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante verbale redatto dal consiglio di classe.

D.lgs. 62/2017 – Art 6 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Comma 1. *Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.*

comma 2. *Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.*

Il collegio docenti delibera i criteri di ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato, stabilendo quanto esposto nella tabella seguente:

POSSIBILI CASISTICHE

Situazione voti	Classe I	Classe II	Classe III
5 5 5	- Si ammette alla classe successiva	- Si ammette alla classe successiva	- Si ammette all'Esame di Stato
4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5	- L'ammissione viene discussa in Consiglio di Classe, secondo i criteri riportati in calce.	- L'ammissione viene discussa in Consiglio di Classe, secondo i criteri riportati in calce	- L'ammissione viene discussa in Consiglio di Classe, secondo i criteri riportati in calce - Non si ammette all'Esame di Stato se sono le materie degli scritti d'esame
4 4 4 4 (oppure 5 insufficienze)	- Non si ammette alla classe successiva	- Non si ammette alla classe successiva	- Non si ammette all'Esame di Stato

Criteri da prendere in considerazione per la discussione:

1. È attribuito maggiore peso alle materie oggetto di prova scritta (italiano, matematica, inglese, seconda lingua comunitaria).
2. Miglioramento/peggioramento rispetto alla situazione del I Quadrimestre
3. Presenza di insufficienze nelle materie per le quali era presente un'insufficienza al termine dell'anno precedente.
4. Livello insufficiente di interesse, partecipazione e impegno.

Segnalazione di carenza

Agli alunni che al termine dell'anno scolastico non conseguono sufficienti livelli di apprendimento in una o più discipline, viene segnalata la carenza tramite comunicazione scritta.

Il giudizio globale nella scheda di valutazione

D.lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato,

A norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. D.Lgs 62/2017 Art 2 – VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

Comma 3. (...) la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (...).

Il collegio ha scelto quali indicatori per la formulazione del giudizio globale **impegno, autonomia, metodo di studio e progressi rispetto alla situazione di partenza**, con una premessa di carattere generale, declinati come segue:

PREMESSA DI CARATTERE GENERALE

L'alunno/a... [il consiglio seleziona una delle osservazioni proposte o eventualmente ne formula un ad hoc che metta in rilievo una caratteristica positiva]

Per le classi prime:

- è inserito... [bene, abbastanza bene] nel contesto classe
- mostra disponibilità al dialogo/al confronto/alla collaborazione
- mostra interesse/curiosità per l'area umanistica/logico-scientifica/tecnologica/artistica/motoria
- riconosce il valore delle regole e le rispetta autonomamente

Per le classi seconde:

- è inserito... [bene, abbastanza bene] nel contesto classe
- mostra disponibilità al dialogo/al confronto/alla collaborazione
- mostra interesse/curiosità per l'area umanistica/logico-scientifica/tecnologica/artistica/motoria
- riconosce il valore delle regole e le rispetta autonomamente
- è disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà
- mostra interesse per le attività extracurricolari proposte dalla scuola

Per le classi terze:

- è inserito... [bene, abbastanza bene] nel contesto classe
- mostra disponibilità al dialogo/al confronto/alla collaborazione
- riconosce il valore delle regole e le rispetta autonomamente
- è disponibile ad aiutare i compagni in difficoltà
- mostra interesse per le attività extracurricolari proposte dalla scuola
- **mostra... spiccata/prevalente ...attitudine per...** [l'area umanistica/logico-scientifica/tecnologica/artistica/motoria]

Dimostra un impegno... eccellente / costante e responsabile / costante / proficuo / regolare / discontinuo / settoriale / incostante / limitato / minimo / superficiale / insufficiente (si può premettere a ciascun aggettivo abbastanza, non ancora, non sempre)

e ha acquisito un... ottimo / apprezzabile / buon / discreto / sufficiente / appena sufficiente / non ancora sufficiente grado di autonomia personale.

Il metodo di studio risulta... efficace e riflessivo / efficace / appropriato / abbastanza efficace / da consolidare / approssimativo / impreciso / superficiale / dispersivo / da acquisire.

Nella valutazione del secondo quadrimestre si indica:

Rispetto alla situazione di partenza, i progressi sono stati... *considerevoli / costanti / buoni / discreti / non sempre costanti / discontinui / minimi / irrilevanti oppure si segnalano alcuni progressi*

A conclusione della terza classe si indica:

In considerazione dell'andamento nel triennio e degli obiettivi conseguiti... *si ammette all'esame conclusivo del primo ciclo / non si ammette all'esame conclusivo del primo ciclo.*

Esame di stato conclusivo del primo ciclo

D.lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Capo II – art.8)

Art. 8 Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. [...]

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. [...]

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Articolo 1 - (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)

1. *Il primo ciclo di istruzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.*

2. *L'esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno al termine del primo ciclo di istruzione.*

Articolo 2 - (Ammissione all'esame dei candidati interni)

1. *In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

a) *aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;*

b) *non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;*

c) *aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.*

2. *Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.*

3. *Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.*

4. *In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.*

5. *Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.*

Articolo 3 - (Ammissione all'esame dei candidati privatisti)

1. *Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. .*

2. *I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l'iscrizione all'esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.*

3. *Per accedere all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento.*

4. *Ai candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie è fatto divieto di sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.*

5. *Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.*

6. *L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.*

Articolo 4 (Sedi di esame e Commissioni)

1. *Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.*

2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.
4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
5. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.
6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.
7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

Articolo 5 - (Riunione preliminare e calendario delle operazioni)

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.
2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:
 - a) riunione preliminare della commissione;
 - b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
 - c) colloquio;
 - d) eventuali prove suppletive.
3. La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.
4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.
5. Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.
6. La commissione, nell'ambito della riunione preliminare, predispone le prove d'esame, di cui al successivo articolo 6, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse.
7. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
8. La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Articolo 6 - (Prove d'esame)

1. Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.
3. Le prove scritte sono:
 - a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
 - c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4.
4. Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Articolo 7 - (Prova scritta relativa alle competenze di italiano)

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
2. La commissione predispone almeno tre temi di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
 - a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
 - b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
 - c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.
4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Articolo 8 - (Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
 - a) problemi articolati su una o più richieste;
 - b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Articolo 9 - (Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
 - a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
 - b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
 - c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
 - d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
 - e) sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.
4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

Articolo 10 - (Colloquio)

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie

discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Articolo 11 - (Candidati assenti e sessioni suppletive)

1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Articolo 12 - (Correzione e valutazione delle prove)

1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Articolo 13 - (Voto finale e adempimenti conclusivi)

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.
7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.
8. Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Articolo 14 - (Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.
5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170,

lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.

10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Articolo 15 - (Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)

1. L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.

5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

7. Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura ovvero in istruzione domiciliare l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

Prove d'esame e criteri di valutazione

La **commissione** d'esame predispone le prove d'esame (le varie terne e le eventuali prove per alunni con disabilità certificata) nonché i criteri per la correzione e la valutazione.

Ciascuna **sottocommissione** corregge e valuta le prove scritte e il colloquio tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare, attribuendo un voto espresso in decimi, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto.

La valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio; l'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.

La lode è attribuita dalla **commissione** con deliberazione all'unanimità, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame, purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi.

Oltre ai due testi legislativi citati, ogni anno il ministero emana un'ordinanza relativa agli esami che ne precisa meglio o modifica alcuni aspetti (così come accaduto negli anni scolastici 19/20, 20/21 e 21/22).

Per quanto riguarda l'organizzazione nel dettaglio degli esami (durata delle prove, calendario di massima) e la definizione di criteri di valutazione (per le singole prove e l'esame nel suo complesso), ogni anno – entro il 30 maggio – il collegio docenti predisporrà linee guida che saranno comunicate ad alunni e famiglie.

La certificazione delle competenze

D.M. 742/2017 - ART. 1 - FINALITÀ DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Comma 1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

Comma 2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

Comma 3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

Dall'anno scolastico 2017/2018 è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze, integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

Il certificato delle competenze è redatto dai consigli di classe delle sole terze durante lo scrutinio conclusivo. La certificazione è rilasciata solo ad alunni/e che superano l'esame conclusivo del primo ciclo ed è integrata dalla certificazione rilasciata da INVALSI a seguito dell'esito delle prove sostenute durante l'anno scolastico (generalmente nel mese di aprile). Gli alunni che – per qualsiasi motivo (es. alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992) – non sostengono una o più prove INVALSI, non ricevono la certificazione a cura dell'INVALSI.

L'allegato E al presente documento presenta il modello di certificazione delle competenze attualmente in uso.